



Domande frequenti (F.A.Q.) sulla normativa delle manifestazioni a premio

Argomenti generali

[Informazioni generali](#)

[Assoggettabilità al D.P.R. 430/2001](#)

[Soggetti promotori](#)

[Premi \(natura e modalità di assegnazione, presenza del notaio o del funzionario camerale, etc.\)](#)

[Cauzione](#)

[Regolamento della manifestazione](#)

[Modalità di svolgimento](#)

[Adempimenti amministrativi \(ONLUS, perizia, dichiarazione sostitutiva di mescolamento, etc.\)](#)

[Esclusioni](#)

[Manifestazioni vietate](#)

[Sanzioni](#)

[Manifestazioni non di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico](#)

[Regime Fiscale](#)

Informazioni generali

D. - In che modo i promotori delegano le agenzie di promozione? Basta un sostitutivo di atto notorio?

- Esiste un albo delle agenzie di promozione/pubblicità delegabili?

R. La tipologia della delega non è predeterminata: sia la forma che i limiti della delega vengono determinati dalle parti contraenti nel rispetto del codice civile.

Non esiste alcun albo delle agenzie di promozione.

Assoggettabilità al D.P.R. 430/2001

D. - Sono una ditta promotrice che ha effettuato un concorso a premi e, per l'estrazione dei premi, il notaio che presiedeva ex art. 9 del DPR 430/2001 ha stilato un regolare verbale di estrazione che dovrà poi essere registrato.

Procedura che sarà ripetuta anche per il verbale di chiusura.

Si chiede: sono obbligatorie le suddette registrazioni?

R. La questione è stata oggetto di richiesta di specifico parere al Consiglio Nazionale del Notariato che, con le note n° 3219 del 22 novembre 2002 e n° 11695 del 5 febbraio 2003, ha specificato che sono soggette a registrazione, ai sensi del DPR 131/1986, sia il verbale di constatazione (leggasi di assegnazione) sia il verbale di chiusura del concorso a premi di cui all'art. 9, comma 4, del DPR 430/2001.

D. Siamo l'azienda Servizi del Comune di XXX, per conto del quale svolgiamo il servizio di gestione dei rifiuti.

Stiamo organizzando una manifestazione a premio denominata "XXXX" per la raccolta della carta; durante il periodo, intendiamo dare dei premi del valore massimo di XXX a coloro che conferiranno determinati quantitativi di carta.

R. Come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 430/2001, lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di "favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali".

Da quanto sopra discende che per l'assoggettabilità alla disciplina di cui al D.P.R. n. 430/2001 nell'oggetto

Vorremmo sapere se detta manifestazione rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 430/2001?

D. Siamo una ditta promotrice di un concorso a premio che ha deciso di avvalersi dell'intervento dell'addetto della Camera di Commercio competente per territorio quale garante della fede pubblica in occasione dell'assegnazione dei premi.

Al momento della nostra richiesta il funzionario subordina l'intervento all'esibizione della nota con cui il Ministero avrebbe comunicato il codice identificativo assegnato al concorso e di cui, al momento, non siamo ancora in possesso.

Chiediamo di conoscere quale valore debba attribuirsi a detto codice e se la sua comunicazione sia necessaria per poter procedere alle suddette attività.

D. Il mod. CO/2 può essere redatto in tempi diversi rispetto al verbale di chiusura ?

sociale dell'attività svolta deve essere prevista la produzione o la commercializzazione di prodotti, o attività intese ad incentivare la conoscenza del marchio, dell'insegna, dei servizi, ecc., di una ditta.

Pertanto, si ritiene non assoggettabile alla disciplina normativa in argomento l'iniziativa intesa a sensibilizzare l'utenza all'utilizzo della raccolta differenziata di rifiuti se questa non presenta aspetti, nemmeno in parte, di incentivazione commerciale o d'immagine, che si concretizzi in pubblicità, diretta o indiretta, di prodotti, servizi o marchi commerciali.

R. Il codice identificativo è un banale **numero d'ordine** attribuito dal Ministero (punto 12 della Circolare 1/AMTC) alle comunicazioni di svolgimento di manifestazioni a premio, all'atto della loro assunzione in carico, ai soli fini di una migliore gestione della loro rintracciabilità per il conseguente disbrigo della relativa pratica. **Lo stesso non possiede dunque alcuna diversa funzione: né di preventiva o susseguente autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa né di un giudizio di regolarità della medesima.**

Premesso quanto sopra, non essendone stabilito il modo, la comunicazione del codice può essere effettuata con i mezzi ritenuti, all'occorrenza, più pratici e **la non tempestività o l'omessa sua comunicazione da parte del Ministero non può, in ogni caso, considerarsi impedimento all'espletamento delle operazioni (modifiche, integrazioni, verbali, ecc.) necessarie al corretto svolgimento delle relative manifestazioni.**

Pertanto, il funzionario invitato a presenziare alle fasi conclusive dei concorsi a premio non può esimersi dal proprio intervento in assenza della comunicazione di cui trattasi.

Le eventuali difficoltà di caratteri tecnico (non consolidamento dei files dei diversi modelli PREMA) possono essere ovviate con la compilazione manuale dei modelli da utilizzare.

R. Le operazioni di chiusura dei concorsi a premio sono disciplinate dall'art. 9 del DPR 26 ottobre 2001 n. 430. In particolare, il comma 4 stabilisce che il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio redige apposito **processo verbale** contenente tutte le operazioni relative all'individuazione dei vincitori, all'effettiva assegnazione dei premi o alla eventuale devoluzione dei stessi alle ONLUS.

Il processo verbale con cui viene certificata la chiusura del concorso viene redatto secondo lo schema di cui al mod. **CO/PV** e trasmesso unitamente alla scheda informativa (mod. CO/2) al Ministero (v. circolare n. 1 AMTC del 28 marzo 2002).

Di fatto, il modello CO/2 riproduce i dati identificativi del concorso nonché le notizie relative ai premi in una scheda informativa che costituisce un **unico documento** con il processo verbale, mod. CO/PV.

Ne consegue, quindi, che il principio sotteso a tale adempimento amministrativo è da individuarsi nella **contestualità** delle operazioni nel senso che la compilazione del modello CO/2 deve effettuarsi in **concomitanza** con il processo verbale; compilazione che potrà essere effettuata indifferentemente dal promotore, dal delegato, dal notaio o dal funzionario camerale. **Considerando la non obbligatorietà della trasmissione in formato digitale del modello PREMA CO/2, le difficoltà di consolidamento del relativo**

file, dovute all'eventuale mancanza del codice di identificazione attribuito al concorso e/o alla non apposizione della data di redazione, possono essere ovviate adottando la compilazione manuale.

Premi (natura e modalità d'assegnazione, presenza del notaio o del funzionario camerale, etc)

D. Siamo una impresa promotrice di un concorso a premi che è giunto a conclusione e per il quale non è stato possibile assegnare tutti i premi messi in palio. Secondo quanto stabilito dal DPR 430/2001, i premi non assegnati sono destinati alla ONLUS prescelta. Si chiede di sapere se è possibile devolvere alla ONLUS l'equivalente in denaro dei premi non assegnati.

R. L'art. 4, c. 1 del DPR 26.10.2001, nell'individuare la natura del premio che può essere posto in palio nelle manifestazioni a premio (concorsi ed operazioni), esclude perentoriamente la possibilità di un conferimento di denaro.

Rimane esclusa, di conseguenza, anche l'eventuale conversione in denaro del valore dei premi, dei servizi e di quant'altro possa costituire premio, fatto salvo, a mente del comma 2 dello stesso articolo, il rimborso totale o parziale delle giocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti.

Alla ONLUS destinataria del premio non assegnato, pertanto, andrà devoluto il premio promesso nella sua specificità.

Qualora esso, però, possa non risultare consono alle esigenze della ONLUS e, quindi, non utilizzabile per il raggiungimento degli scopi della stessa, si ritiene possibile operare una sua sostituzione con beni e/o servizi di analogo valore evidentemente più adatti alle finalità operative della predetta organizzazione.

D. Siamo una ditta promotrice che intende organizzare un concorso a premi avvalendosi della facoltà di rivalsa; chiediamo di conoscere le procedure per inviare la dovuta comunicazione dei premi alternativi posti in palio.

R. Per comunicare, tramite il modello PREMA CO/1, l'elenco dei premi alternativi nel caso di concorsi per i quali il promotore intenda avvalersi della facoltà di rivalsa prevista dall'art. 30 del DPR 600 del 29.09.73, modificato dall'art. 19, c. 2, L. 449/97, ci si può avvalere del quadro F - Premi (art. 4) - del modello suddetto, indicando nelle varie caselle le tipologie di premi fra loro alternativi (es.: televisore/lavatrice/frigorifero, ecc.) ed indicando, quali relativi importi netti, i costi dei premi di valore maggiore, sui quali andrà calcolata la cauzione prevista dall'art. 7 del DPR 430/2001.

D. Sono un notaio invitato spesso a presenziare alle operazioni di chiusura dei concorsi a premi. Chiedo di sapere se per redigere il relativo verbale è stato predisposto un fac-simile che tenga conto delle formalità previste dalla legge notarile.

R. Premesso che, come già chiarito in altra faq, l'intervento del notaio va formalizzato con atto pubblico sia esso riferito ad estrazioni intermedie, sia alla chiusura della manifestazione, si riporta qui di seguito uno schema di verbale di chiusura dei concorsi a premio adeguato alle formalità previste per tali tipologie di atti dalla legge notarile n. 89 del 16.02.1913 e successive modificazioni (tale schema è stato elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato su iniziativa del Ministero).

(REPERTORIO N.) (RACCOLTA N.)

VERBALE DI CHIUSURA CONCORSO A PREMI

(esempio - tipo elaborato con la collaborazione dell'Ordine Nazionale del Notariato)

NUMERO IDENTIFICATIVO M.A.P. (non obbligatorio).

(REPUBBLICA ITALIANA)

L'anno duemiladue, il giorno X del mese di X in X, via X alle ore X

Avanti a me (*Dott. X, Notaio in X con studio in via X iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili di X senza assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia del comparente e mia*) **ovvero** (Funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio di X o suo delegato)

è presente:

X il quale interviene al presente verbale nella sua qualità di X della Ditta: "X", con sede in X, via X, iscritta presso il Registro delle Imprese di X al n. X, Codice Fiscale: X e partita I.V.A. X;

(*comparsante, della cui personale identità io Notaio sono certo, che*) in merito alla manifestazione a premio da essa promossa e denominata X, mi esibisce:

- il/i regolamento/i che qui si allega/no sotto la/e lettera/e "A" ovvero (*trovasi allegato/i sotto la/e lettera/e "X" all'atto del Notaio X di X in data X rep. n. X*);

- il/i verbale/i di assegnazione dei premi redatto/i in datale X dal (Notaio X di X rep. n. X)

ovvero (Funzionario), che in copia qui si allegano sotto la/e lettera/e "X ";

e mi richiede di procedere alla stesura del verbale di chiusura della suddetta manifestazione a premio.

Aderendo alla richiesta, io (*Notaio*) **ovvero** (Funzionario)

PROCEDO

alla stesura del verbale di chiusura della manifestazione a premio.

I premi posti in palio sono stati conferiti secondo le modalità previste nel Regolamento e di seguito riportate: con estrazione a sorte di n. X premi

(o)

con utilizzo di congegno, macchina, supporto magnetico o altro X (specificare) X di n. X premi;

(o)

per valutazione di giuria o commissione costituita da X di n. X premi;

(o)

altro (**specificare**) di n. X premi;

HO VERIFICATO

- la perizia, effettuata e resa, in data X dal signor X, qualifica X, relativa al meccanismo utilizzato per l'assegnazione dei premi (art. 9, comma 1, D.P.R. 430/2001) che qui si allega sotto la lettera "X";

(o)

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'inserimento di titoli vincenti tra quelli non vincenti, resa in data X dal signor X (specificare la funzione ricoperta, art. 9, comma 2, D.P.R. 430/2001) che qui si allega sotto la lettera "X";

- che in data X è stata prestata cauzione, che il comparsante dichiara commisurata all'effettivo valore dei premi posti in palio, di Euro X (art. 9, comma 3, D.P.R. 430/2001) mediante:

* deposito provvisorio in denaro o titoli (**indicare gli estremi**);

(o)

* fidejussione bancaria (**indicare gli estremi**).

Il rappresentante della Ditta promotrice X del concorso a premio in oggetto, signor X mi consegna l'elenco dei vincitori che qui si allega sotto la lettera "X" ed ATTESTA

- l'effettiva consegna, in data/e X dei premi ai vincitori;

(o)

- la messa a disposizione, in data/e X alla/e Organizzazione/i non lucrativa/e di utilità sociale (**specificare quale/i X**) dei premi non assegnati e/o non richiesti;

nonché mi consegna il modello CO/2 debitamente compilato che si allega al presente verbale sotto la lettera "X".

(*Il comparsante mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza*)

Copia del presente verbale sarà trasmessa a cura ("del Notaio" **ovvero** "del Funzionario" **ovvero** "della Ditta") al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori - Ufficio B4.

La stesura del presente verbale e le contestuali operazioni terminano alle ore X

(*Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparsante, il quale a mia interpellanza lo ha dichiarato pienamente conforme a verità ed alla sua volontà e con me lo firma in calce, unitamente agli allegati come per legge.*

Consta di X fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia su X intere pagine e quanto sin qui della presente X).

N.B.: Le parti in corsivo si applicano al verbale redatto da Notaio".

D. Nel concorso a premio, con riguardo a quanto imposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 430/2001 circa la presenza del funzionario, c'è possibilità di averne uno delegato da Voi o è obbligatorio un notaio? In caso di estrazioni tramite software come ci dovrà comportare?

R. Ogni fase dell'assegnazione dei premi e, pertanto, ogni estrazione deve essere, ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R., effettuata alla presenza di un notaio o del funzionario responsabile della Tutela del mercato presso la camera di commercio del luogo ove ha sede la ditta promotrice, o di un **suo** delegato.

Nell'ipotesi in cui il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richieda particolari conoscenze tecniche la medesima norma dispone, al fine di accertare il rispetto del pubblico affidamento, che venga acquisita, prima dello svolgimento del concorso, un'apposita perizia, ad opera di un esperto qualificato, a garanzia dell'affidabilità dello strumento utilizzato.

D. Nel regolamento di una manifestazione a premio si deve specificare il valore indicativo dei singoli premi messi in palio: per valore si intende

R. Per valore indicativo del premio, così come previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 430/2001, deve intendersi il valore orientativo o prevalente di mercato, e non il

il loro prezzo d'acquisto o il valore cioè il prezzo di mercato che gli si potrebbe attribuire?

prezzo d'acquisto. Altro è il valore del premio ai fini fiscali identificabile, ovviamente, nel prezzo d'acquisto.

D. Si chiede di conoscere il valore del premio oggetto della cauzione dovuta.

R. Nel regolamento della manifestazione, così come disposto dall'art. 11 del DPR 430/2001, va segnalato il "valore indicativo del premio" individuato, a mente della Circolare 1/AMTC del 28/03/2002, nel "valore orientativo o prevalente di mercato".

Il medesimo valore, rapportato anche all'epoca di avvio della manifestazione, è, altresì, elemento da indicare sul modello informatico PREMA CO/1, e costituisce il parametro cui fare riferimento per la prestazione della cauzione.

Pertanto, a mente dell'art. 7, c. 1, del citato DPR, il valore da assumere quale imponibile della cauzione è il valore indicativo al lordo di ogni altro onere ed al netto dell'onere fiscale.

D. Come deve interpretarsi la disposizione contenuta all'art. 9 c. 1 del DPR 430/2001?

R. La disposizione recata dall'art. 9, c. 1 del DPR 430/2001 *"nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi è effettuata..... alla presenza di un notaio o del funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica*" riveste il carattere della generalità per cui essa è applicabile a tutti i casi in cui, predeterminato il momento dell'individuazione del vincitore, si proceda all'assegnazione dei premi con qualsiasi mezzo (manuale, meccanico, elettronico, con sistemi di telefonia, con software, con modelli matematici, ecc..) o valutazione di terzi per cui *inderogabile* appare la presenza del funzionario o del notaio anche se agli stessi potrebbe, in quest'ultimo caso, non essere attribuito il diritto di voto.

Consegue che la deroga alla disposizione potrà consentirsi solo in presenza di modalità per le quali il premio viene assegnato all'atto della partecipazione attraverso sistemi diversi (sistema instant win, del rinvenimento immediato del premio del tipo "cancella e vinci", tramite rete web, ecc...) che, per loro stessa natura e, relativamente ai tempi e modi di effettuazione, ne escludono, tout court, la presenza.

Cauzione

D. - Qual è il soggetto beneficiario della cauzione?

- Per le operazioni a premio la cauzione è sempre dovuta e in quale misura?

- Come si presta?

R. Il soggetto beneficiario della cauzione, da prestarsi secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 430/2001, è il Ministero (Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori Ufficio B4 Manifestazioni a premio).

Essa non è dovuta solo quando, nelle operazioni a premio, il premio viene conferito contestualmente all'acquisto del bene (anche nell'ipotesi di sconto).

Resta inteso, pertanto, che l'operatore economico sarà obbligato a prestare cauzione anche se in possesso di beni costituenti premio, prodotti in proprio, acquistati o già detenuti per altro motivo, qualora questi siano conferiti in tempi differenti rispetto all'acquisto.

La cauzione va riferita al valore orientativo o prevalente di mercato del bene o del servizio costituente il premio, non al valore di costo.

Ove non sia possibile stabilire all'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, la cauzione dovuta va calcolata, per le operazioni a premio nella misura del 20% dell'importo che presumibilmente si stima verrà conferito.

Per informazioni afferenti la predisposizione della fide-

D. Siamo una società promotrice di un concorso a premio conclusosi il 31 dicembre 2003. A garanzia dei premi promessi abbiamo prestato fidejussione, con validità scadente il 31 dicembre 2004, per il tramite di un istituto di credito. In assenza di un provvedimento formale di svincolo da parte del Ministero, l'istituto garante ci richiede la corresponsione del premio per l'annualità successiva alla scadenza. Chiediamo di conoscere se la pretesa è legittima.

D. In caso di concorso a premi, quale è il termine ultimo per inviare la documentazione comprovante il pagamento della cauzione a garanzia dei premi promessi?

D. In caso di concorso a premi, quale è il termine ultimo per inviare il regolamento del concorso la documentazione comprovante il pagamento della cauzione a garanzia dei premi promessi?

jussione si consiglia di rivolgersi direttamente agli istituti bancari, o alle società d'assicurazione; per il versamento in contanti o in titoli, occorre rivolgersi alla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato- del luogo ove ha sede la ditta promotrice o il soggetto delegato e allegare alla comunicazione di rito la quietanza, in originale, dell'avvenuto deposito.

R. Si premette che la cauzione, per il combinato disposto degli articoli 7 e 1 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, deve recare una validità non inferiore ad un anno, decorrente dalla conclusione della manifestazione che, per i concorsi, è costituito dalla data ultima per l'individuazione dei vincitori e, per le operazioni a premio, dal termine ultimo per richiedere i premi.

Decorso detto termine di validità senza che il Ministero abbia richiesto l'incameramento della garanzia nei casi previsti (art. 7 e 4 del DPR 430/2001) **essa deve intendersi svincolata.**

Per i soli concorsi a premio opera un ulteriore regime di favore: la cauzione si intende svincolata anche prima del più generale termine di scadenza trascorsi 180 giorni dalla data di trasmissione al Ministero del processo verbale di chiusura della manifestazione di cui all'art. 9 del DPR 430/2001.

In conclusione, verificatesi le sopradette condizioni, **anche in assenza di uno specifico provvedimento ministeriale**, si deve intendere decaduta ogni e qualsiasi efficacia della garanzia prestata, per cui nessun'altra pretesa potrà essere avanzata nei confronti del soggetto obbligato, sia dal parte del Ministero che dei soggetti garanti (istituti bancari o finanziari e compagnie d'assicurazione).

R. L'art. 10 del DPR 26 ottobre 2001 n. 430 dispone che chi intende svolgere un concorso a premio, deve darne "comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo ... fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione.

"Consegue che detta documentazione, in originale, deve essere inviata insieme alla comunicazione relativa al concorso stesso; inviare la cauzione in un tempo successivo concretizza una violazione alle norme del Regolamento [art. 8, lett. e) DPR 430/2001], sanzionabile ai sensi dell'art. 124, comma 2, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 così come modificato dall'art. 19, comma 5, lett. c) della legge 27/12/1997 n. 449.

L'invio della documentazione successivamente alla comunicazione è ammesso solo nel caso in cui quest'ultima avvenga tramite sistema informatico e sia sottoscritta con firma digitale, purché la stipula sia antecedente alla data di inizio del concorso.

R. L'art. 10 del DPR 26 ottobre 2001 n. 430 dispone che chi intende svolgere un concorso a premio, deve darne "comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle Attività Produttive (ora **Ministero dello Sviluppo Economico**) mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo ... fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione.

"Consegue che detta documentazione, in originale, **dovrà essere inviata** in ogni caso prima dell'avvio del concorso (farà fede il timbro postale).

Inviare la documentazione - anche se formata prima -

in tempi ad esso successivi, concretizza una violazione alle norme del Regolamento (art. 10, comma 2 del DPR 430/2001), sanzionabile ai sensi dell'art. 124, comma 2, del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dal comma 5, lettera c), dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Regolamento della manifestazione

D. Siamo uno studio professionale chiamato ad organizzare predisporre un concorso di abilità a premi, subordinato all'acquisto di prodotti diffusi dalla società promotrice, che prevede l'invio di un elaborato da sottoporre all'esame di una apposita giuria. Si chiede di conoscere il sistema che, nel rispetto delle disposizioni del DPR 430/2001, possa essere ritenuto ottimale a garanzia dell'anonimato dei concorrenti.

R. Avvalendosi della consolidata prassi amministrativa, formatasi negli anni in cui vigeva la disciplina sulle manifestazioni a premio regolata dal RDL 19/10/1938, n. 1933, si ritiene che, al fine di garantire, con la maggiore probabilità di riuscita, l'anonimato nelle operazioni di valutazione di elaborati prodotti da destinatari di concorsi di abilità, il sistema più corretto sia quello della doppia busta, in uso anche nei pubblici concorsi. In particolare, il concorrente, predisposto l'elaborato in forma anonima e senza segno alcuno, lo imbusta in un plico, entro cui inserisce una busta piccola contenente un cartoncino recante le sue generalità. Prima di procedere alla valutazione dell'elaborato, si provvederà alla separazione della busta piccola dalla grande, apponendo su ambedue l'identica numerazione. Effettuata la valutazione, si abbinerà l'elaborato al nominativo rinvenibile nella busta piccola, che dovrà, pertanto, rimanere chiusa fino a quel momento (individuazione del vincitore). Nessun'altra modalità, diversa da quella suddescritta, sembra, a parere dello scrivente, in grado di ottemperare al principio della tutela del pubblico affidamento.

D. La circolare 1/AMTC del 28 marzo 2002 esplicativa del DPR 430/2001 non dispone in ordine alla formalizzazione degli allegati alla comunicazione mod. PREMA CO/1. In particolare, si chiede: il regolamento di un concorso a premi va sottoscritto?

R. Atteso che il regolamento della manifestazione a premi (sia essa concorso che operazione) rappresenta l'esplicitazione della promessa al pubblico di cui agli articoli 1989 e seguenti del Codice civile con la quale il soggetto promotore si obbliga nei confronti del promissario del premio, l'apposizione della sottoscrizione in calce ad esso appare assolutamente necessaria, al fine di veder attribuita la responsabilità personale, riferita sia all'assolvimento dell'obbligazione che degli adempimenti amministrativi previsti dal DPR 430/2001.

D. Quali adempimenti sono richiesti sui materiali che pubblicizzano una manifestazione a premio?

R. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 430/2001 il materiale pubblicitario della manifestazione, se non accompagnato dal regolamento, deve riportare, anche nel rispetto di quanto prescritto nel Decreto Legislativo n. 74/1992, informazioni relative al tipo di manifestazione, alla sua durata, alle condizioni di partecipazione e, ove trattasi di concorso, al valore complessivo dei premi posti in palio. In relazione all'adempimento di cui all'art. 10 dello stesso D.P.R. (avvenuta comunicazione), si chiarisce che sul materiale promozionale non è obbligatorio riportare alcuna indicazione supplementare o dicitura che l'attesti.

D. - Il regolamento va compilato su modello apposito?

- Quali sono gli elementi che esso deve contenere?

- Come va messo a disposizione dei destinatari?

R. Il regolamento va compilato liberamente, non essendo previsto alcun particolare modello.

Va precisato che deve contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 11 D.P.R. n. 430/2001 e che quello posto a disposizione dei destinatari deve corrispondere fedelmente a quello inviato al Ministero (per i concorsi) e/o conservato presso il promotore (per le operazioni a

premio).

Quest'ultimo deve essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di conferire certezza alla data di compilazione ed alle modalità di svolgimento.

Con riguardo all'aspetto della sua messa a disposizione, va ricordato che il regolamento va reso accessibile e consultabile, senza oneri aggiuntivi per il destinatario dell'iniziativa, non solo nei luoghi ove si concretizza la partecipazione alla manifestazione, ma anche con attraverso i media o con materiale promozionale, folder, depliant, ecc.

Modalità di svolgimento

D. Siamo una società che intende promuovere la vendita dei propri prodotti realizzando un concorso telefonico con vincita immediata. Per identificare e riconoscere le confezioni vendute e, quindi, permettere al consumatore di partecipare telefonicamente, abbiamo pensato di stampare un codice gioco numerico, sempre diverso, a vista su ogni confezione. E' corretta questa impostazione?

D. Siamo una società di servizi promozionali e stiamo organizzando, per un nostro cliente, un concorso a premi con vincita immediata via SMS. Il nostro cliente non ha la possibilità di codificare singolarmente le confezioni promozionali dei suoi prodotti e quindi pensiamo di chiedere ai consumatori partecipanti alcuni dati reperibili sullo scontrino di acquisto. Quali sono i dati, reperibili sullo scontrino, che è necessario chiedere al partecipante in questa configurazione di concorso?

D. Siamo una società che vorrebbe realizzare un concorso a premi per i propri consumatori con vincita immediata telefonica e tramite internet. E' possibile richiedere al partecipante il solo codice a barre EAN presente sulle confezioni quale prova di acquisto? Ovvero, è possibile richiedere il codice a barre EAN unitamente al numero di telefono del partecipante, annullando l'insieme di dati EAN + numero telefonico dopo la prima partecipazione?

D. Nell'ambito di un concorso a premi realizzato in due fasi; fase 1 con vincita immediata tipo "apri e vinci", "telefona e vinci", ecc. e fase 2 con estrazione finale, è possibile richiedere al consumatore, che non risulti vincente nella fase 1, di inviare una prova o più prove di acquisto ad una casella postale per partecipare all'eventuale estrazione finale -fase 2- unicamente dei premi eventualmente non assegnati nella fase precedente?

R. Il codice gioco che identifica ogni confezione deve sempre essere posizionato in modo nascosto e quindi, preferibilmente, all'interno della confezione. E' possibile posizionare il codice all'esterno della confezione ma lo stesso deve essere "coperto" da una verniciatura removibile dal consumatore.

R. Premessa la necessità di identificare in modo univoco ogni atto di acquisto e l'obbligatorietà di annullare i dati identificativi dello stesso dopo il primo utilizzo, i dati reperibili sullo scontrino richiesti al consumatore devono garantire sempre il rispetto delle regole di identificazione e annullabilità sopra esposte.

In questo senso per la partecipazione al concorso deve, quindi, essere richiesto un dato o un insieme di dati che identifichino lo scontrino utilizzato in modo univoco.

Es: la richiesta della data di emissione unitamente al numero di scontrino e al numero di Matricola Fiscale (MF) garantisce l'assoluta univocità di quello scontrino. Il numero di Matricola Fiscale (MF) presente su ogni scontrino può essere composto da lettere + numeri, oppure solo dai numeri. Qualora un concorso preveda la partecipazione mediante telefonata è sufficiente richiedere i soli numeri presenti dopo la sigla MF.

R. Nessuna delle due ipotesi menzionate risulta idonea.

Il codice a barre EAN non identifica in modo univoco il singolo atto di acquisto di un prodotto.

L'associazione del codice a barre EAN al numero di telefono del partecipante è anch'essa non accettabile in quanto l'atto di acquisto deve essere identificato in quanto tale e non collegato alla persona che lo effettua.

R. Sì, è possibile a patto che venga ben specificato nel regolamento della manifestazione che l'estrazione finale è da considerarsi eventuale, in quanto si tratterebbe solo di una ri-assegnazione dei premi eventualmente non assegnati; in questo senso risulta, pertanto, libera scelta del consumatore se aderire alla seconda fase dell'iniziativa che potrebbe non assegnare alcun premio.

D. Siamo una società che si occupa di promozioni pubblicitarie e stiamo ipotizzando la realizzazione di un concorso a premi con vincita immediata nel quale il consumatore risultato vincente deve chiamare un numero a tariffa agevolata (del tipo 166/199/899) per scegliere il modello del premio vinto (il premio in palio può essere scelto tra vari tipi e colori) e ricevere le informazioni su come ottenerlo. E' possibile utilizzare un numero a tariffa agevolata per gestire l'assistenza post - vincita di un consumatore?

D. Come ci si deve comportare nel caso in cui i tagliandi "gratta e vinci" prodotti in un concorso a premi dovessero risultare insufficienti e, quindi, non conferibili fino al termine finale previsto?

R. Ribadito che al partecipante non vanno, di regola, addebitati costi che non siano quelli relativi all'acquisto del prodotto o del servizio che si vuole promuovere, salvaguardando quindi il principio della gratuità, (art 1, c. 5 DPR 430/2001) appare evidente che ad un consumatore risultato vincitore nell'ambito di un concorso a premi, non deve essere richiesta alcuna ulteriore operazione con costo a suo carico per scegliere e/o ottenere il premio vinto.

R. Relativamente al periodo di tempo ancora utile potranno essere prodotti ulteriori tagliandi vincenti e non vincenti nelle proporzioni determinate preventivamente allo svolgimento del concorso recanti premi di valore e natura analoghi.

Anche in questa occasione occorrerà procedere al preventivo mescolamento di tutti i titoli vincenti e non redigendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Adempimenti amministrativi

D. Siamo una società di servizi chiamata spesso a svolgere le funzioni di soggetto delegato nell'organizzazione di manifestazioni a premio. Chiediamo un chiarimento in merito alla tempestività della presentazione al Ministero della documentazione relativa allo svolgimento di un concorso a premi (mod. CO/1, regolamento e documento di cauzione), considerato che l'art. 10, comma 1, del DPR 430/2001 dispone che i promotori dei concorsi a premio ... *ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive* (ora Ministero dello Sviluppo Economico) *mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo...*

Ciò appare meglio specificato dal punto 9.1, comma 3, della circolare 28 marzo 2001, n. 1/AMTC, secondo il quale: *"È consentito ... svolgere un concorso a premio dopo l'invio della prescritta comunicazione, nulla disponendo la norma in ordine ai tempi intercorrenti tra il suo invio e l'inizio della manifestazione"*.

Diversamente, nelle Istruzioni per la compilazione dei modelli, allegata alla circolare 28 marzo 2001, n. 1/AMTC, dove al punto 3.4 Termini di presentazione si legge *"Il modello ... e la documentazione allegata ...dovranno pervenire al MAP prima dell'inizio della manifestazione."*

D. Dovendo organizzare una manifestazione a premio, vorrei sapere come contattare l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

D. Predisposti gli adempimenti amministrativi, sono determinati i tempi per poter dare inizio ad una manifestazione a premio?

R. Ferma restando la necessità di trasmettere tempestivamente al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, Ufficio B4 - Manifestazioni a Premio, la documentazione relativa allo svolgimento di un concorso a premi, la lamentata difformità delle disposizioni contenute nelle *Istruzioni per la compilazione dei modelli* rispetto a quanto previsto nell'art. 10, comma 1 del DPR 430/2001, è, in realtà, solo lessicale, in quanto, in aderenza alla disposizione regolamentare, il termine *"dovranno pervenire"* è da considerare *"far pervenire"*, quindi *"trasmettere"* ovvero *"inviare"* prima dell'inizio della manifestazione.

R. Premesso che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430/2001, la devoluzione dei premi, alle ONLUS, la cui vincita non è stata aggiudicata o gli stessi, assegnati, non sono stati richiesti dagli aventi diritto, va effettuata per i **solì concorsi**, si precisa che l'Agenzia è ubicata in Milano, V. Dogana, 4 ed essendo di recente istituzione non si ha per il momento altro utile riferimento.

R. L'art. 10 del D.P.R. n. 430/2001 nulla dispone in ordine ai tempi intercorrenti tra l'invio della comunicazione (per il concorso a premio), la redazione del regolamento (per le operazioni a premio) e l'inizio della manifestazione, sicché è possibile avviare la stessa

dopo l'invio della comunicazione sottoscritta in originale e con allegati i documenti richiesti, nel primo caso, e dopo la compilazione del regolamento certificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da conservare presso la ditta promotrice, nel secondo caso.

Esclusioni

D. Una società della grande distribuzione intende svolgere una manifestazione a premio da realizzarsi con sconti non su prodotti singoli ma su operazioni di spesa nel loro complesso, implicando, quindi, il coinvolgimento di più generi e differendo, lo sconto di prezzo ad una spesa successiva, non contestuale all'acquisizione del diritto. Si chiede se tali modalità di svolgimento rientrano nei casi di esclusione previsti dalla vigente normativa sulle manifestazioni a premio?

R. Premesso che la norma regolamentare (art. 6 lett. c) DPR 430/2001) prevede l'esclusione dal novero delle manifestazioni a premio di quelle iniziative commerciali "con offerte di premi o di regali costituiti dallo sconto sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati", le limitazioni fissate dalla menzionata disposizione inducono ad escludere tassativamente dall'ipotesi derogatoria uno sconto sull'intera spesa effettuata successivamente ad una serie di precedenti atti economici, non riferendosi l'ulteriore acquisto a prodotto dello stesso genere e, cioè, a bene che possiede caratteristiche merceologiche simili o ad elementi costitutivi che ne consentono una sua surrogabilità.

D. Sono il responsabile della programmazione di un'emittente radiofonica che è solita proporre ai propri ascoltatori giochi di bravura e/o di abilità strutturati sotto forma di concorso a premio; vorrei sapere se e quando dette iniziative possono essere considerate escluse dagli obblighi previsti per le manifestazioni a premio.

R. L'art. 6 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, individua le iniziative premiali che, per le modalità di svolgimento *non si considerano* concorsi e operazioni a premio. In particolare, il comma 1, lettera b), così come integrato dall'art. 7, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, considera escluse dal novero dei concorsi e delle operazioni a premio le manifestazioni promosse da emittenti radio per le quali l'assegnazione di premi avviene, oltreché nei confronti di spettatori presenti nei luoghi ove esse si svolgono, anche nei confronti di "ascoltatori che intervengono ad esse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza". Rimane assoggettabile alle disposizioni del citato decreto ogni altra iniziativa che, attraverso l'emittente, sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese.

Manifestazioni vietate

D. Nelle manifestazioni a premio con contributo, qualora il contributo richiesto al cliente sia superiore al 75% del costo del prodotto oggetto del secondo acquisto, costo sostenuto dal promotore, si tratta sempre di una manifestazione a premio oppure l'ipotesi rientra nella fattispecie "sconto"?

R. L'ipotesi descritta rientra appieno nella fattispecie di operazione a premio assoggettabile alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 430/2001. La richiesta di un contributo superiore alla percentuale stabilita dall'art. 3 del medesimo D.P.R. concretizza una manifestazione vietata ai sensi del successivo art. 8, lett. e), cui è applicabile la sanzione di cui all'art. 124 del R.D.L. n. 1933/1938.

Sanzioni

D. Ho ricevuto il processo verbale di irrogazione di sanzione relativa ad una manifestazione a premio, vorrei conoscere come va compilato il Mod. F23 per il relativo pagamento.

R. A scopo esemplificativo si allega un fac-simile di Mod. F23 con indicate (in rosso), nei riquadri che interessano, le modalità di compilazione.



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

Ente presso cui si effettua il pagamento

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFI PROV. PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA
Generalità del promotore e/o del legale rappresentante

SESSO (M o F) COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA/ SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE
Codice fiscale

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA

SESSO (M o F) COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA/ SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
L A E S Z 2004 numero del processo verbale

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

6 9 6 T Sanzioni per le violazioni di cui al DPR 26 ottobre 2001, n. 430
importo totale della sanzione
Totale sanzione

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPIRE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)				
DATA			CODICE CONCESSIONE / BANCA / POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB / SPORTELLO

FIRMA
Firma (e timbro se possibile)

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario
n. _____ / _____
firma _____ Cod. ABI _____ CAB _____

Manifestazioni a premio non di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico

D. Chiedo informazioni relativamente alle procedure autorizzative, tempistiche, ecc., delle manifestazioni di sorte locali.

R. L'art. 12 del D.P.R. n. 430/2001 indica in questo Ministero il soggetto cui compete esclusivamente il controllo sulle **manifestazioni a premio** (art. 1 del citato D.P.R.): l'art. 14 dello stesso decreto attribuisce, invece, il controllo sulle manifestazioni di sorte locali alle Prefetture ed ai Comuni, cui, pertanto, occorre rivolgersi per le relative informazioni.

Regime fiscale delle manifestazioni a premio

N.B. I quesiti aventi riflessi fiscali devono essere proposti all'Agencia delle Entrate e/o ai suoi diversi uffici competenti, in via esclusiva, nella materia.

D. Quali sono gli adempimenti di natura fiscale cui sono tenuti i promotori di manifestazioni a premio?

R. Il regime fiscale applicabile alle manifestazioni a premio è disciplinato dall'art. 19 della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

D. Sono il titolare di un'agenzia di promozione che è soggetto delegato a rappresentare un'azienda nello svolgimento di una manifestazione a premi. Vorrei conoscere se, tra altri adempimenti, l'agenzia possa anche assolvere agli obblighi di natura tributaria collegati al conferimento dei premi.

R. Sulla questione l'Agencia delle Entrate si è espressa con *circolare n. 32/E del 12 aprile 2002* cui si rimanda.

D. Vorrei conoscere da quale valore è costituita la base imponibile per l'applicazione della ritenuta Iperf (art. 30 DOR 600/73) nelle ipotesi di manifestazioni a premio con corresponsione di premi in natura.

R. Si rimanda, al riguardo, alla consultazione della *risoluzione n. 54 del 26.3.2004* dell'Agencia delle Entrate.

D. Sono un dipendente di un istituto bancario che ha partecipato ad un'operazione a premi promossa da un'azienda terza che promette un premio a coloro che le procurano nuovi sottoscrittori di propri prodotti finanziari. Qual'è il regime fiscale applicabile sui premi conferiti dal questo soggetto terzo diverso dal mio datore di lavoro?

R. La problematica è stata oggetto della *risoluzione n. 101 del 27/7/2005* dell'Agencia delle Entrate cui si rimanda.

D. Effettuata la devoluzione dei premi non assegnati alla Onlus prescelta, così come dispone l'ultimo comma dell'art. 10 del DPR 430/2001, v'è obbligo, anche in questo caso, di effettuare e versare la ritenuta Irpef di cui all'art. 30 del DPR 600/73?

R. La questione proposta in un giudizio presso la Suprema Corte di Cassazione è stata così definita: *(si riporta la massima)*

Sentenza n. 547 del 13/01/2005

Tributi – Ritenute alla fonte – Premi e Vincite

Il presupposto impositivo sui premi e sulle vincite è dato dalla corresponsione ovvero assegnazione del premio al soggetto che ha partecipato al concorso, ossia al vincitore, per il quale il premio costituisce vincita e, come tale, reddito imponibile, e non anche dall'attribuzione residua, ex lege, all'amministrazione comunale per fini assistenziali, ipotesi nella quale non è più configurabile premio o vincita ma un reddito diverso da quelli considerati dalla norma eventualmente tassabile ad altro titolo. (Sez. Tributaria, Presidente B. Saccucci, Relatore Fico).

P.S. Vigente il precedente ordinamento (RDL 19.10.1938 n. 1933 e successive modificazioni e integrazioni) il soggetto cui devolvere i premi non assegnati era rappresentato dell'ex E.C.A. istituito presso ogni Comune.